DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO

Art. 5

In caso di morte del medico, chirurgo o veterinario, cui sia applicabile la presente legge, la vedova, sempre che coesistano le altre condizioni volute dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ha diritto alla pensione qualunque era l'eta' del sanitario all'atto del matrimonio e anche se il matrimonio avvenne dopo la cessazione del rapporto di impiego o durante il godimento della pensione.

Versione in vigore dal 16 giugno 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo
Estremi	Legge 15 maggio 1954, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-sanitari-perseguitati-dal-fascismo/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it